



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile
Città della Disfida

ORDINANZA SINDACALE Prot. n° _____

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nell'anno 2020

- **Visto** l'Art.50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- **Considerato che**, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti, arbusti d'ogni genere;
- **Considerato**, altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, all'ambiente, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
- **Rilevato che**, le cause del deprecato fenomeno son in gran parte imputabili allo stato di abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nelle conduzioni degli stessi;
- **Ravvisato** la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
- **Visto** il D.Lgs. n.1 del 02.01.2018;
- **Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2020 n. 213, "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L.353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019;**

RENDE NOTO

Il contenuto del D.P.G.R. n.213 del 20 Aprile 2020, formato dai seguenti articoli:

Art.1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare dal 01 Giugno e/o posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art.2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n.3267 del 30.12.1923, del Relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art.3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione Puglia a rischio di incendio boschivo (art.2 della L.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art.3)

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n.38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art.4)

Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n.18/2000, art.16 e L.R. n.53/2019 art.6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art.16 della legge regionale n.18 del 30.11.2000 e all'art.16 della legge regionale n.53 del 12.12.2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile Regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di Emergenza Comunale.

Art.5)

Disposizioni Transitorie

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art.6)

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art.2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'Art.10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1.032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art.3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'Art.12 della L.R. n.38 del 12.12.2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'Art.10 della Legge n.353/2000.

Art.7) Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale Regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art.8) Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art.9) Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a-i dell'Art.6 della L.R. n.13/94.

Art.10) Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11) Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'Art.59 del T.U.LL.P.S. a e dal D.P.G.R. n.213 del 27 Aprile 2020:

1. Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti, a riposo e/o abbandonati insistenti sul territorio comunale, di eseguire entro il 15luglio 2020, le necessarie opere di difesa e prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di ogni materiale infiammabile;
2. Per le infrazioni alle disposizioni previste al punto 1 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta per legge, sarà applicata ai sensi dell'Art.7 bis del D.L.vo n.267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 (pari al doppio del minimo) a €500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

INCARICA

Le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competenti per territorio, il Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio, chiamando i seguenti numeri telefonici:

- | | |
|---------------|---|
| • 115 | Vigili del Fuoco |
| • 0883/531222 | Vigili del Fuoco Barletta |
| • 0883/332370 | Polizia Municipale Barletta |
| • 0883/578320 | Protezione Civile Barletta |
| • 112 | Carabinieri |
| • 0883/537400 | Carabinieri (Comando Compagnia Barletta) |
| • 113 | Polizia di Stato |
| • 0883/341611 | Polizia di Stato (Commissariato Barletta) |
| • 117 | Guardia di Finanza |
| • 0883/531081 | Guardia di Finanza Barletta |

AVVERTE

Ai sensi dell'Art3, comma 4, della Legge n.241 del 07.08.1990, che avverso la presente Ordinanza , chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg.60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari, oppure in alternativa, nel termine di gg.120 dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del sito istituzione del Comune di Barletta consultabile all'indirizzo ip www.comune.barletta.bt.it

INVIA

Copia della presente Ordinanza tramite il Comando di Polizia Municipale:

- A S.E. il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani;
- Alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile;
- All'Amministrazione Provinciale B.A.T.;
- Al Comando unità forestali, ambientali, agroalimentari Carabinieri;
- Al Comando del Vigili del Fuoco di Barletta;
- Ai Carabinieri – Compagnia Barletta;
- Alla Polizia di Stato – Commissariato Barletta;
- Alla Guardia di Finanza (Barletta);
- Alle Associazioni di categoria degli Agricoltori;
- Alle Ferrovie Bari-Nord;
- Alle Ferrovie dello Stato – TRENITALIA – Bari;
- All'Autostrade per l'Italia S.p.A.. Direz. 8° Tronco-Bari SS.271-Km 8.2 c.p. 70020- Bitritto;
- All'ANAS – Compartimento di Bari – Viale Luigi Einayudi,15 – Bari
- Al Servizio Viabilità della Provincia BAT;
- Al Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione

Dalla Residenza Municipale, 03.07.2020

Il SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito